



Ordine  
Nazionale  
Biologi

®

---

# VADEMECUM

## E C M

## BIOLOGI

---

Documento redatto da:

*Dr. Franco Scicchitano*

*Dr. Claudia Dello Iacovo*

*Dr. Sandro Di Sabatino*

## Indice:

- Premessa
- Obbligatorietà dell'ECM
- Esoneri dall'obbligo
- Condizioni per l'esonero
- Esenzioni dall'obbligo
- Esoneri/Esenzioni: norme comuni
- Tipologia dei crediti acquisibili
- Nuovi iscritti all'Albo
- Assenza durante la partecipazione ad un evento o ad un progetto formativo aziendale ECM
- Predisposizione del Dossier Formativo
- Riduzione dell'obbligo formativo triennale
- Disposizioni per il triennio 2017-2018-2019

## PREMESSA

Il recente Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 ed il successivo "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario", assieme alla Legge Lorenzin (n. 3/2018) ed ai suoi decreti attuativi, hanno modificato il quadro normativo dell'ECM.

Tali documenti contengono, tra l'altro, le indicazioni specifiche per il triennio 2017-2018-2019 in merito all'obbligo ECM e le relative riduzioni, alcune nuove regole applicative per l'assegnazione dei crediti ECM, la certificazione, e varie precisazioni in merito alle diverse categorie formative.

## OBBLIGATORIETÀ DELL'ECM

Il D.Lgs 502/1992, art.16 bis - sexies, ed in particolare l'art. 16 quater (Incentivazione alla formazione continua), prevedono che "la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private; i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione Nazionale".

Non è ancora stato stabilito l'applicazione del sistema sanzionatorio per i professionisti che non acquisiscono la quantità di crediti ECM prevista dalla normativa.

La materia ad oggi non è ancora ben specificata, ma occorre tener conto che il D.L. 138 del 13.08.2011 riporta all'art. 3 comma b: "Previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli Nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito



Ordine  
Nazionale  
Biologi

®

dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione"; Inoltre l'accordo stato regioni del 2017 pone in capo agli ordini la vigilanza sul comportamento prescrittivo degli iscritti e l'emanazione di eventuali provvedimenti deontologici sanzionatori di loro competenza.

L'obbligo di aggiornamento è indirizzato a tutti i "professionisti", intendendosi per tali tutti coloro che esercitano la professione, ai sensi dell'art. 3 della L. 396/67 e del D.P.R. 328/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

La peculiarità che ha sempre caratterizzato il Biologo è data dalla eterogeneità e dalla complessità delle competenze allo stesso riservate, le quali afferiscono ad ambiti professionali diversificati.

In ragione di tale peculiarità, il biologo veniva assoggettato all'obbligo di formazione continua ECM, ai sensi dei Decreti Legislativi n. 502/92 e 229/99 e del D.M. del Ministero della Salute del 5/7/2000, se svolgeva attività sanitarie ed alla formazione continua professionale regolamentata ai sensi DPR 137/2012 se svolgeva attività in tutti gli altri ambiti.

Il recente formale riconoscimento del Biologo nel novero delle professioni sanitarie ed il passaggio dell'Ordine Nazionale dei Biologi sotto l'alta vigilanza del Ministero della Salute, a seguito dell'entrata in vigore della L. 3/2018, ha determinato la revisione di tutta la disciplina applicabile, anche sotto il profilo dell'obbligo di aggiornamento professionale.

Al fine di evitare un doppio binario di formazione, la Commissione Nazionale per la formazione continua di concerto con l'Ordine sta predisponendo un unico modello di aggiornamento che comprenda e soddisfi anche gli ambiti di attività non strettamente sanitari.

Pertanto, tutti i biologi iscritti all'ordine che esercitano qualsiasi professione, sia in ambito sanitario che non sanitario, saranno obbligati a formarsi sotto la vigilanza del Ministero della Salute utilizzando il sistema e le regole del programma ECM.



## ESONERI DALL'OBBLIGO

L'esonero dall'obbligo ECM è principalmente relativo all'attività di formazione universitaria che il professionista svolge contestualmente all'esercizio della professione; pertanto il professionista può essere, a domanda, esonerato dall'obbligo formativo ECM per un determinato periodo, pur non essendogli preclusa l'attività professionale contemporanea. L'esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste e costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale.

La frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. La durata dell'esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l'esonero è attribuito all'anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l'anno di attribuzione dell'esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell'anno prescelto per l'attribuzione dell'esonero.

## CONDIZIONI PER L'ESONERO

I corsi di formazione post-base relativi alla categoria di appartenenza, durante l'esercizio dell'attività professionale che danno diritto all'esonero sono i seguenti:

- laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
- corso di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi.



Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

La CNFC può valutare eventuali posizioni non previste dal "MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO".

### **PERIODI CON DIRITTO ALL'ESONERO**

I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza. La misura dell'esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell'ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero.

### **ESENZIONI DALL'OBBLIGO**

L'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario; esso preclude lo svolgimento dell'attività professionale e dà diritto a riduzione dell'obbligo formativo.

### **CONDIZIONI PER L'ESENZIONE**

Sono esentati dall'obbligo formativo ECM, i professionisti che sospendono l'esercizio della propria attività professionale per le seguenti fattispecie che devono essere documentate e autocertificate:

- a) congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- c) congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);



- e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
- f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- h) assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- i) richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
- j) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- k) aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- l) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- m) congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
- n) professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero;
- n) congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
- o) professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale.

Gli stessi istituti si applicano anche ai liberi professionisti.

## **PERIODI CON DIRITTO ALL'ESENZIONE**

L'esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell'esenzione ove coincidente con l'anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo. **Periodi inferiori ai 16 giorni non danno diritto ad alcuna tipologia di esenzione.**



Pertanto i professionisti, anche se affetti da patologie gravi e/o invalidanti, iscritti all'Ordine e che continuano a svolgere la propria professione, non sono previste esenzioni (salvo valutazione da parte della Commissione Nazionale ECM per "eventuali posizioni non previste").

**L'esenzione, come sopra riportato, comporta la sospensione dell'attività lavorativa per il periodo di tempo corrispondente. I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM.**

## **ESONERI / ESENZIONI: NORME COMUNI**

Ovviamente il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica per le Professioni Sanitarie) deputato a raccogliere i dati, non può conoscere gli esoneri e le esenzioni di ciascun professionista. È quindi assolutamente necessario comunicare tali importanti situazioni utili al fine della riduzione del proprio fabbisogno formativo.

Per registrare esoneri/esenzioni nella banca dati Co.Ge.A.P.S., è necessario inviare al Consorzio, tramite il portale previa registrazione, la documentazione attestante il diritto ad esonero (ad es. autocertificazione riportante denominazione Corso di formazione, Ente che eroga il Corso, eventuali CFU attribuiti, data di inizio e data di fine del Corso frequentato), allegando documento di identità e certificato di frequenza del Corso rilasciato dall'Ente erogatore. Altrettanto dicasi per il diritto all'esenzione (maternità, malattia, ecc.).

Occorre conservare la documentazione comprovante il diritto all'esonero e/  
o all'esenzione dall'obbligo dell'acquisizione dei crediti ECM.

I periodi di esenzione e di esonero sono cumulabili ma non sovrapponibili nell'ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla commissione nazionale per le catastrofi naturali.

Le esenzioni e gli esoneri non assegnano crediti, ma riducono l'obbligo formativo individuale.





Ordine  
Nazionale  
Biologi

®

Quando la richiesta dell'interessato viene validata dal Co.Ge.A.P.S., l'esonero o l'esenzione diventano effettivi e visibili sul profilo del professionista presente nel sito ([www.cogeaps.it](http://www.cogeaps.it)) e la riduzione derivante è calcolata in automatico dal Consorzio.

Eventuali partecipazioni ad eventi formativi attestanti crediti ECM nel periodo di esenzione vengono registrati nel database CO.GE.A.P.S. ma non rientrano nel conteggio ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formativo triennale, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esenzione vantato dal professionista.

Eventuali partecipazioni ECM registrate nel periodo di esonero saranno invece conteggiate al fine del raggiungimento dell'obbligo formativo triennale.

## **RICONOSCIMENTO ESONERI ED ESENZIONI ATTUALMENTE NON PREVISTI DALLA NORMATIVA**

---

E' possibile richiedere alla CNFC il riconoscimento di esoneri ed esenzioni per casi particolari non contemplati dalla norma tramite modulo di richiesta scaricabile dal sito dell'AGE.NA.S. (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali [www.agenas.it](http://www.agenas.it)) .

La CNFC valuterà l'istanza con opportuna delibera nella prima riunione utile e trasmetterà l'esito al professionista al suo indirizzo email specificato nel modulo.

<b>TIPOLOGIA DEI CREDITI ACQUISIBILI</b>
--



## CREDITI IN QUALITA' DI DOCENTE/TUTOR/RELATORE DI FORMAZIONE

### Numero massimo di crediti acquisibili

- Per il triennio 2017-2019, il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da provider, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata anche mediante attività di docenza in eventi ECM ovvero mediante le attività di "formazione individuale".
- Qualora venisse raggiunto il 60% dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni, non potranno essere utilizzati gli ulteriori crediti acquisiti nella tipologie docenza, tutor, relatore di formazione e altre tipologie di formazione individuale
- Ciascun docente/tutor/relatore non può acquisire più di 50 crediti per un singolo evento;
- Non è consentito inserire all'interno del rapporto lo stesso nominativo più di una volta e non è consentito inserire lo stesso nominativo con ruoli differenti all'interno dello stesso tracciato. Nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, i crediti saranno sommati, secondo i rispettivi criteri previsti per il ruolo ricoperto e dovranno essere rapportati con il ruolo di 'docente', rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione. Nel caso in cui un docente nello stesso anno partecipi a più edizioni dello stesso evento con il ruolo di docente (docente/tutor/relatore) o nel ruolo di discente (o viceversa), può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta. La ripetizione di una docenza, nello stesso anno solare, in più edizioni dello stesso evento, comporta un'unica attribuzione dei crediti per il ruolo svolto.
- Coloro che intervengono all'evento formativo in qualità di RELATORI o DOCENTI o TUTOR devono dichiarare preventivamente di optare, per



l'assegnazione dei crediti attribuiti al Corso, tra il ruolo di RELATORE/DOCENTE/TUTOR o di PARTECIPANTE

- Il docente può acquisire crediti formativi in proporzione al tempo dedicato alla lezione/relazione. Per ogni mezz'ora di lezione ha diritto ad 1 credito formativo; 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in ECM;
- Il docente/relatore acquisisce i crediti che si sono sommati nell'arco della giornata formativa anche se il tempo dedicato alla formazione è frazionato (più interventi di minimo 30 minuti l'uno).
- Nel caso in cui la prova di verifica dell'apprendimento sia il questionario e nel caso in cui la partecipazione alla stesura del questionario da parte del docente non sia stata superiore al 25% dell'intero questionario (misurabile dalla relazione del responsabile scientifico dell'evento in cui sia identificabile la partecipazione alla stesura del questionario da parte del singolo docente) è consentito al docente prendere parte all'evento come discente con le medesime condizioni previste, tuttavia nella valutazione dell'apprendimento dovranno essere escluse (dal conteggio delle risposte corrette) tutte le risposte date alle domande che erano state predisposte dal docente stesso.

## **CREDITI PER TUTORAGGIO INDIVIDUALE**

### **Numero massimo crediti acquisibili**

- I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
- Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie.
- L'attribuzione del numero di crediti non dipende dal numero dei tutorati se le attività vengono svolte nel medesimo periodo di tempo.

## **Tutoraggio Pre Laurea - Post Laurea - Piani Formativi Aziendali-PFA**



- Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea (Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni) prevista dalla legge e ai professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio all'interno di tirocini formativi pre e post laurea previsti dalla legge, sono riconosciuti i crediti formativi ECM.
- L'attività di tutoraggio effettuata per tirocini di valutazione e/o obbligatori (esami di abilitazione-internato studenti in medicina - formazione medici di medicina generale), con attestazione della documentazione a cura dell'ente erogatore dell'attività di tutoraggio (Università, Regione), deve essere inoltrata al Co.Ge.A.P.S. (salvo diversa indicazione del proprio Ordine di appartenenza) per la definizione del numero dei crediti formativi e dallo stesso attestata.

## **CREDITI PER FORMAZIONE RESIDENZIALE, PER FORMAZIONE RESIDENZIALE INTERATTIVA (RES)**

### **Numero massimo crediti acquisibili**

- Senza limitazione;
- Per i biologi l'acquisizione ottenuta per la partecipazione a Corsi Residenziali accreditati, e tramite l'effettuazione di Corsi di Formazione a Distanza (FAD) non ha limitazione e ripartizioni percentuali tra le due modalità.
- Per i Corsi residenziali è ora possibile effettuare una sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica ed il questionario non potrà essere in nessun modo ripetuto: diversamente il test non sarà considerato valido ai fini dell'acquisizione dei relativi crediti ECM.



- Il tempo dedicato alla verifica dell'apprendimento può essere incluso nella durata dell'evento nel caso in cui trattasi della produzione/elaborazione di un documento o della realizzazione di un progetto o nel caso in cui, negli eventi residenziali o sul campo, vengano condivisi con i partecipanti gli esiti della valutazione, potendosi includere, in tal caso, anche il tempo dedicato alla discussione dei risultati delle prove di verifica da parte del docente e/o del responsabile scientifico con i discenti (per la durata massima del 10% della durata effettiva dell'evento)
- Non va conteggiato nella durata dell'evento il tempo dedicato a: valutazione della qualità percepita, saluti introduttivi, pause/intervalli.

## **CREDITI PER FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)**

### **Numero massimo crediti acquisibili**

#### Numero massimo crediti acquisibili

- Senza limitazione;
- Per i biologi l'acquisizione ottenuta attraverso l'effettuazione di Corsi di Formazione a Distanza (FAD) e la partecipazione a Corsi Residenziali accreditati, non ha limitazione e ripartizioni percentuali tra le due modalità;
- I docenti di un Corso FAD possono ottenere crediti con le stesse modalità di attribuzione della formazione residenziale.
- I tutor di un corso FAD con tutoraggio ottengono 4 crediti/per mese di tutoraggio (fino ad un massimo di 24 crediti per evento)

Le prove di verifica degli eventi FAD erogati con strumenti informatici e FAD E-Learning (da svolgere entro il termine di conclusione dell'evento) e FAD Sincrona (da svolgere entro i tre giorni successivi alla data di conclusione dell'attività formativa) devono essere effettuate esclusivamente attraverso un questionario a scelta multipla con variazione casuale, ma sistematica, delle domande e delle risposte ad ogni tentativo (doppia randomizzazione). Nel caso in cui ad ogni tentativo fallito venga sottoposto al discente un nuovo set di domande del questionario, è consentito un numero illimitato di tentativi di superamento della prova, previa la ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo.

Se il set di domande del questionario rimane lo stesso e allo stesso viene solo applicata la doppia randomizzazione, sono consentiti al massimo cinque tentativi di superamento della prova, previa la ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo.

### **CREDITI PER AUTOFORMAZIONE:**

Attraverso la modalità dell'autoformazione il biologo può vedersi riconosciuto, nel triennio 2017/2019, crediti per attività di autoformazione nel limite del 20% dell'obbligo del triennio fino a un massimo di 30 crediti.

Tale richiesta può essere effettuata sul portale del COGEAPS, previa presentazione di un'autocertificazione firmata in cui si indica lo studio di un testo o di una rivista scientifica, la descrizione del materiale di lettura (titolo, editore, anno pubblicazione, autore), il periodo in cui si è svolto lo studio. Il riconoscimento avviene attraverso il portale da parte dell'Ordine o dal COGEAPS delegato a farlo, secondo le indicazioni dell'Ordine stesso. Di fatto il professionista autocertifica l'autoformazione, indicando l'attività svolta ( letture di riviste, articoli scientifici, partecipazione ad eventi o corsi non accreditati ECM...) e dichiara le ore di formazione che vi ha dedicato e i conseguenti crediti e l'attività viene sempre riconosciuta.

L'Ordine dei Biologi riconoscendo, come autoformazione la lettura del *Giornale dei Biologi*, consente l'assegnazione automatica di 2 crediti ECM per ogni rivista letta. Scaricando la rivista dall'area riservata del sito ONB, il professionista non deve inviare il modulo che certifica l'autoformazione al COGEAPS.

Partecipazione ad eventi non accreditati ECM, organizzati o patrocinati dall'ONB:  
1 ECM /ora.

### **CREDITI PER PUBBLICAZIONI E SPERIMENTAZIONI CLINICHE**

- I crediti acquisiti tramite attività di pubblicazione, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza a corsi ECM, tutoraggio individuale, ricerche, non possono eccedere il 60% del monte crediti triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.



- Per inserire i crediti per pubblicazioni individuali, è possibile compilare l'apposita autocertificazione inviandola al Co.Ge.A.P.S., contenente le indicazioni relative alla pubblicazione (titolo, data di pubblicazione, livello firma e tipo di pubblicazione, citata o non citata).
- L'attribuzione dei crediti per pubblicazioni potrà avvenire per Biologi autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge e maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:
  - 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome)
  - 1 credito (altro nome);

I professionisti sanitari che svolgono sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 recante "Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria" maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM. Per ogni iniziativa si ottengono :

- 2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi;
- 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;
- 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.

## **CREDITI TRAMITE SPONSOR O FORMAZIONE RECLUTATA**

Si considera reclutato il professionista sanitario che, per la partecipazione ad eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti ed indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato. In questa situazione potrebbe realizzarsi una situazione di condizionamento, più o meno esplicito, del professionista da parte dello sponsor commerciale. Potrebbe anche realizzarsi una selezione dell'utenza di un evento formativo basata non esclusivamente sulle priorità di aggiornamento dei professionisti. Per questi motivi la CNFC ha deliberato di limitare il reclutamento



diretto da parte di sponsor commerciali al massimo ad un terzo del debito formativo di ogni professionista.

- Prima dell'inizio dell'evento, il professionista sanitario ha l'obbligo di dichiarare al provider il proprio reclutamento
- Il reclutamento è consentito sia per eventi residenziali che FAD.
- Al professionista che consegue, in seguito alla sua partecipazione su invito diretto da parte delle Aziende, un numero di crediti superiore a 1/3 dell'intero ammontare di crediti del triennio, l'eccedenza non verrà considerata al fine del computo totale dei crediti necessari per il triennio.

## CREDITI PER FORMAZIONE ALL'ESTERO

### Numero massimo crediti acquisibili

- È riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati), fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa **non erogata da provider** e svolta all'estero presso gli enti inseriti dalla CNFC nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF).
- La CNFC valuterà le istanze secondo le seguenti modalità:
  - nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano indicati i crediti formativi ma sia indicato un numero effettivo di ore di attività formativa, si applica il criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione ECM.
  - nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi. Nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio più restrittivo (es. Attestato riportante n. 20 crediti per 12 ore di formazione : si possono riconoscere n. 6 crediti ECM);
- Le attività di formazione a distanza individuale erogate da soggetti inseriti nella lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) sono riconosciute solo se





non derogano al rispetto dei criteri di assegnazione dei crediti e alle garanzie previste dal presente Manuale. Il riconoscimento è subordinato al parere positivo della CNFC.

- Un Ente può essere inserito nella LEEF solo se:
  - a) ha la propria sede principale nei paesi indicati dalla CNFC, con apposita delibera pubblicata sul sito istituzionale della CNFC, su indicazione della Sezione V;
  - b) è di comprovato rilievo internazionale e ha come fine istituzionale la formazione, la ricerca o l'erogazione di prestazioni sanitarie;
  - c) non produce, commercializza, distribuisce o pubblicizza prodotti di interesse sanitario. Tali attività non possono essere svolte neanche in modo indiretto;
  - d) non è accreditato nell'ordinamento italiano come provider ECM.
- Le attività di formazione individuale svolte all'estero presso enti non inseriti nella LEEF, in uno dei paesi stranieri inseriti nella Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua che indica i paesi stranieri dove è possibile svolgere attività di formazione individuale, danno diritto al riconoscimento di crediti formativi nei seguenti limiti:
  - nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato solo il numero dei crediti formativi conseguiti all'estero e non il numero delle ore, si applica la riduzione del 50% dei crediti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
  - nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di un credito ECM per ogni ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
  - nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio delle ore (come da punto b);



- nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi.

- Non possono costituire formazione individuale all'estero le attività di formazione a distanza presso enti non inseriti nella LEEF.
- Gli eventi accreditati all'estero ma svolti in Italia, a tutti gli effetti devono essere considerati crediti esteri.
- Il professionista sanitario può maturare crediti formativi come attività di formazione individuale all'estero in virtù di convenzioni, anche transfrontaliere, per il mutuo riconoscimento delle attività formative stipulate. i crediti conseguiti sono riconosciuti interamente e non abbattuti del 50%, fino ad un limite di 50 crediti

### **Crediti per Biologi residenti all'estero o che svolgono attività professionale all'estero ma sono iscritti ad un Ordine dei Biologi Italiano**

L'obbligo ECM va soddisfatto nel paese in cui si esercita visto che si intende garantire un professionista aggiornato a tutela della salute dei cittadini.

Quindi se il biologo è iscritto al nostro Ordine deve soddisfare l'obbligo nel nostro Paese. Per evitare di dover ottenere anche i crediti nel Paese di provenienza, ciascun professionista sottopone al Co.Ge.A.P.S. la documentazione dei crediti conseguiti all'estero che, se riconosciuti congrui e validi, vengono registrati nell'anagrafica del Consorzio secondo le regole previste.

La normativa **non prevede alcun esonero o esenzione per quei professionisti che per brevi periodi o stabilmente svolgono la loro attività oltre frontiera, tranne per quelli impegnati in attività di cooperazione internazionale riconosciute dalla legge.**

**Tutti gli iscritti all'Ordine sono obbligati ad acquisire crediti ECM, anche se residenti all'estero o, come nel caso dei biologi transfrontalieri, residenti in Italia ma che esercitano la professione in altra Nazione.**



## PENSIONATI

I pensionati, che non svolgono la professione o la svolgano saltuariamente, seppur iscritti all'Albo professionale, sono esonerati dall'ECM. L'esonero si ottiene tramite domanda da effettuare preso il portale COGEAPS.

## NUOVI ISCRITTI ALL'ALBO

- L'obbligo formativo decorre dall'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale;

**Pertanto per i nuovi iscritti il debito formativo con acquisizione dei crediti ECM inizia dal primo mese dell'anno successivo all'iscrizione all'ordine (ad esempio, per un iscritto all'albo professionale il 7 luglio 2018 l'obbligo ECM decorre dal 1° gennaio 2019).**

## ASSENZE DURANTE LA PARTECIPAZIONE AD UN EVENTO O AD UN PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE ECM

Ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata dell'evento formativo.

In casi particolari di assenza brevissima sarà compito dell'Organizzatore, unico responsabile dell'evento residenziale o del progetto formativo aziendale, valutare la giustificazione nonché l'incidenza dell'assenza sull'apprendimento finale.

## CONSERVAZIONE DELL'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO FORMATIVO

L'attestato, dopo il preliminare controllo dei dati (organizzatore, evento, professione, disciplina, dati personali), deve essere scrupolosamente conservato dall'interessato ai fini delle successive verifiche dell'aggiornamento effettuato, da parte delle Istituzioni (Regioni, Aziende Ospedaliere, Ordini), che saranno predisposte dalla Commissione Nazionale.



## **PREDISPOSIZIONE DEL DOSSIER FORMATIVO**

Ai fini della nuova fase di sviluppo del Dossier Formativo, anche con riferimento agli aspetti operativi del Dossier di Gruppo, sono stati definiti principi e linee guida validi per il triennio formativo 2017/2019, per i professionisti sanitari, le Aziende sanitarie pubbliche e private, gli Ordini, i Collegi e le rispettive Federazioni nazionali che accedono alla costruzione del Dossier.

**Il professionista può quindi avere informazioni sulla costituzione del Dossier Formativo e definire il proprio D.F. per il triennio 2017-2019, registrandosi al Portale Co.Ge.A.P.S.**

### **BONUS PER IL PROFESSIONISTA**

Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:

1. Costruzione del Dossier;
2. Congruità del Dossier con il profilo e la disciplina esercitata;
3. Coerenza relativamente alle aree - pari ad almeno il 70% - tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato

**Il bonus, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista costruirà un Dossier individuale oppure farà parte di un Dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno del corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il Dossier, qualora lo stesso sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra.**

Quindi, per il triennio successivo al 2017-19, il professionista che realizza il Dossier Formativo per il corrente triennio avrà diritto al bonus di 20 crediti formativi sopra citato.



Altrettanto ne avrà diritto il professionista che partecipa e realizza esclusivamente il Dossier di Gruppo. Nel caso in cui il Dossier fosse elaborato e realizzato nel secondo anno del presente triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 15 crediti formativi per il triennio successivo; nel caso in cui il Dossier fosse elaborato e realizzato nell'ultimo anno del triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 10 crediti formativi per il triennio successivo.

### SOGGETTI ABILITATI ALLA COSTRUZIONE DEL DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO

Per le Aziende sanitarie, pubbliche e private o per le strutture universitarie: l'Ufficio Formazione ovvero un delegato per la formazione di ciascuna Azienda, il responsabile della didattica o un suo delegato.

### **RIDUZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO TRIENNALE**

#### **CREDITI NECESSARI PER IL TRIENNIO ANNI 2014 - 2016**

<b>Crediti acquisiti nel triennio precedente</b> <b>Riduzione ammessa</b>	<b>Fabbisogno Triennale</b>	<b>Fabbisogno annuale</b>
Da 101 a 150 45	105 (35 annuale)	Da 17,5 a 52,5 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo)
Da 51 a 100 30	120 (40 annuale)	Da 20 a 60 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo)
Da 30 a 50 15	135 (45 annuale)	Da 22,5 a 67,5 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo)
Da 0 a 29 ---	150 (50 annuale)	Da 25 a 75 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo)

## **RECUPERO CREDITI ECM MANCANTI PER IL TRIENNIO 2014/2016 ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017**

La Commissione Nazionale Formazione Continua nella riunione del 13 dicembre 2016 ha stabilito, relativamente ai crediti mancanti per il triennio precedente 2014/2016, quanto segue:

**Coloro che al 31 dicembre 2016 avevano acquisito almeno il 50% dei crediti ECM stabiliti dal proprio obbligo formativo assegnato dal COGEAPS (cioè la metà dei 150 crediti previsti per tutti, oppure la metà dell'obbligo formativo del singolo professionista al netto della diminuzione scaturita da eventuali esoneri ed esenzioni), hanno la possibilità di acquisire il rimanente 50% (come tetto massimo) del fabbisogno formativo 2014-2015-2016 entro la data del 31 dicembre 2017.**

Di conseguenza i crediti acquisiti nel 2017 quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016 non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019, ma dovranno essere spostati al triennio 2014/2016.



## SPOSTAMENTO DEI CREDITI ECM

L'applicazione pratica per lo "spostamento" dei crediti ECM conseguiti nel 2017 alla situazione crediti del triennio 2014-2015-2016 ai fini di completare il fabbisogno di tale triennio, è abbastanza impegnativa.

1. Occorre innanzitutto registrarsi al Co.Ge.A.P.S. (vedi più avanti) ed ottenere i codici di accesso che saranno spediti dal Consorzio alla mail fornita dall'interessato.
2. Successivamente entrare nella propria Area Riservata digitando username e password.
3. Entrare in Dettagli professionisti - Selezionare il triennio 2014-2015-2016 e verificare la situazione ECM onde conoscere se occorre recuperare nel 2017 i crediti per quel triennio.
4. Qualora occorresse il recupero crediti, sempre nell'area "Dettagli professionista", nella striscia evidenziata in giallo sono presenti le seguenti diciture:
  - CREDITI INDIVIDUALI
  - CREDITI MANCANTI
  - ESONERI ED ESENZIONI
  - SPOSTAMENTO CREDITI

Tralasciando le prime tre indicazioni delle quali tratteremo più avanti, parleremo ora dell'ultima voce "Spostamento crediti", che deve essere innanzitutto cliccata. Nella schermata successiva "Gestione spostamento crediti", preceduta da una breve spiegazione, è presente la seguente voce scritta in rosso che deve essere a sua volta selezionata:



Ordine  
Nazionale  
Biologi

®

"Dal 2017 al triennio 14/16"

Si aprirà la schermata "Dettagli professionista: Partecipazioni ECM" dove compaiono automaticamente, suddivise per eventi, le partecipazioni ECM dell'anno 2017.

Per i biologi che sono nelle condizioni di dover recuperare i crediti 2017 ai fini di colmare il fabbisogno 2014-2015-2016, al termine della striscia di ogni evento è presente la colonna "Sposta" che riporta il simbolo del notes ¥, sulla quale l'interessato deve cliccare per spostare l'evento utile ed i relativi crediti nel triennio 2014-2015-2016. E' pertanto necessario calcolare i crediti mancanti e spostare gli eventi o l'evento che determinano l'esatto numero di crediti mancanti.

**ATTENZIONE!** La scelta dei crediti da utilizzare per il recupero e l'effettivo spostamento devono essere effettuati obbligatoriamente dal professionista interessato. Pertanto il Co.Ge.A.P.S. NON ESEGUE QUESTA SCELTA e questa procedura deve essere applicata dal professionista sanitario. Nel corso del procedimento appare una scritta per ben due volte che chiede conferma dell'esportazione dei crediti: all'incirca "Questa partecipazione, una volta spostata non potrà più essere cambiata di competenza. Sicuro di voler procedere con l'operazione?" .

Al termine di questa indagativa procedura occorre ricontrollare il triennio 2014-2015-2016 per verificare l'effettivo spostamento dei crediti. (Per ora non conosco i tempi in cui il sistema provvede allo spostamento).





## DISPOSIZIONI PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

La Commissione Nazionale ECM, ha fissato i criteri per il debito formativo per il presente triennio:

- per il triennio 2017-2019 saranno 150 i crediti da maturare, tenuto conto però di eventuali esoneri, esenzioni, od altre riduzioni;
- I professionisti che nel precedente triennio (2014-2015-2016) avevano acquisito i crediti ECM previsti dall'obbligo formativo otterranno le seguenti diminuzioni:
  - 30 crediti per coloro che hanno acquisito tra 121 e 150 crediti;
  - 15 crediti se il monte crediti è compreso tra 80 e 120.

Il bonus quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017/2019 se il professionista costruirà un dossier individuale o sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del corrente triennio. Gli ulteriori crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza.